

P.U. R.G. n. 18/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

-Dr. Enrico Quaranta	Presidente rel. ed est.
-Dr.ssa Valeria Castaldo	Giudice
-Dr.ssa Marta Sodano	Giudice

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento iscritto al P.U. r.g. n. 18/2023 avente ad oggetto APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EX ARTT. 268 E SS. CCII, su istanza di

██████████ sas di ██████████ p.Iva ██████████, con sede in Canello ed Arnone in via ██████████ nonché dei soci ██████████, nato a ██████████ (D) il ██████████ - CF ██████████ e ██████████, nata a Napoli il ██████████ - ██████████, coniugi residenti in ██████████, rappresentati e difesi dall'Avv. Biagio Riccio e dal dr. Marcello Marcelletti, giusta procura in atti, con domicilio eletto in Cardito, Corso Cesare Battisti n. 24

debitori

Udita la relazione del Giudice relatore,
letto il ricorso proposto da ██████████ e dai soci ██████████ e ██████████, per l'apertura della procedura di liquidazione controllata disciplinata dagli artt. 268 e ss. del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza;
ritenuta la competenza per territorio del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ai sensi dell'art. 27 commi 2 e 3 lett. b), essendo la sede della ricorrente in Canello ed Arnone (CE) ed essendo ivi collocato il centro dei suoi interessi;
vista la documentazione allegata al ricorso per la liquidazione controllata;



di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa esprimendosi, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio" (Cass. civ., 20/01/2020, n. 1069).

Ciò detto, è evidente che ricorra sub speciem l'insolvenza della ricorrente poiché:

- a) trattasi di società inattiva dal 2019 - incapace quindi di generare flussi di cassa prospettici per far fronte alle sue obbligazioni - ;
- b) l'attivo patrimoniale della predetta, costituito solo da crediti verso la PA per € 38.391,19 - allo stato di difficile pronosticabile esazione giacché vantati nei confronti del Comune di Canello e verso i rispettivi Organi Straordinari di Liquidazione - appare inidoneo a far fronte alla debitoria societaria, pari ad € 59.316,50, nei confronti dell'erario;

rilevato, per altro verso, come sia irrilevante la sussistenza del presupposto oggettivo per l'accesso alla liquidazione controllata in capo ai soci illimitatamente responsabili, giacché il dettato dell'art. 270 CCII, prevede che la sentenza di apertura della procedura ai danni di una società di persone produce automaticamente effetto nei confronti di tali soci; ad avviso del Tribunale ciò vale a significare, appunto e più specificamente: A) che la verifica dei requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII ai fini dell'accesso alla procedura vada compiuta nei soli riguardi della società; B) che trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 256 e 257 CCII, versando in ipotesi di liquidazione giudiziale che investe appunto una società ed i suoi soci illimitatamente responsabili;

considerato, in ogni caso:

- che quanto all'attivo patrimoniale ed al profilo reddituale il socio [REDACTED]:
 - a) non risulta proprietario di beni immobili;
 - b) risulta possessore del seguente autoveicolo: Citroen C4 Picasso immatricolata in data 12/06/2007, di valore medio di mercato pari ad euro 1.750,00;
 - c) per l'anno 2022 percettore di un reddito da lavoro dipendente di € 16.575,54, con reddito mensile pari ad € 1.506,87; ai fini che occupano, peraltro risulta che il ricorrente anche per l'anno scolastico 2022/2023 riveste il ruolo di docente a tempo determinato presso l' [REDACTED] [REDACTED] e della Ristorazione "Ugo Fogliani" con sede in [REDACTED] alla [REDACTED];
 - d) risulta intestatario di n. 1 rapporto di conto corrente e segnatamente: c/c n. [REDACTED] acceso presso la banca Credit Agricole Italia S.p.A. - [REDACTED] - con un saldo disponibile alla data del 15/03/2022 di euro 984,20 (Cfr. saldo c/c);
 - e) non risulta vantare crediti futuri;



- che quanto alla debitoria personale il Cerchia risulta esposto per debiti tributari già scaduti per € 102.060,00;
- che quanto all'attivo patrimoniale ed al profilo reddituale il socio [REDACTED]:
 - a) risulta proprietaria del seguente immobile: ubicato nel comune di [REDACTED] contraddistinto dai seguenti dati identificativi catastali: [REDACTED]. valore di stima in atti € 69.397,62;
 - b) risulta in possesso del seguente autoveicolo: Peugeot 206 plus 1.1 immatricolata in data 31/03/2010 con un valore medio di mercato pari ad euro 1.250,00;
 - c) per l'anno 2022 percettrice di un reddito da lavoro dipendente di € 17352,20, con reddito mensile pari ad € 1.577,47;
 - d) risulta intestataria di n. 1 rapporto di conto corrente e segnatamente: c/c n. [REDACTED] acceso presso la banca MPS S.p.A. - filiale di [REDACTED] - con un saldo disponibile alla data del 15/03/2022 di euro 150,00 (Cfr. saldo c/c);
 - e) non risulta vantare crediti futuri;
- che quanto alla debitoria personale la [REDACTED] risulta esposta per debiti tributari, da mutuo ipotecario e commerciali già scaduti per € 207.214,26;

ritenuto, quindi, che entrambi i soci siano comunque in stato di sovraindebitamento, stante la loro incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni scadute, anche in via prospettica; rilevato, quindi, che l'attivo disponibile della società e dei soci illimitatamente responsabili non consente il pagamento dei debiti non soddisfatti con la ripartizione dell'attivo su indicato, neanche in una eventuale ottica pluriennale;

considerato che l'attivo liquidabile è rappresentato da tutti i beni mobili ed immobili di cui ai punti precedenti;

ritenuto che da tale novero vadano esclusi, tuttavia, i veicoli in possesso dei debitori, in considerazione del loro scarso valore di mercato ma, soprattutto, in quanto mezzi di trasporto indispensabile per consentire lo spostamento funzionale allo svolgimento dell'attività lavorativa;

rilevato, per altro verso, che il [REDACTED] è titolare di uno stipendio mensile pari ad € 1.506,87 e che la [REDACTED] è titolare di uno stipendio mensile pari ad € 1.577,47;

preso atto delle spese quantificate dai predetti per il sostentamento della famiglia, composta da tre persone;

ritenuto che la quota di stipendio mensile dei ricorrenti da escludersi dalla liquidazione debba essere determinata nella somma di € 1.000,00 cadauno (tenuto conto delle somme destinate al canone di locazione gravante sul [REDACTED] e di quelle ulteriori spostamenti per gli spostamenti a fini lavorativi e di quelle ordinarie occorrenti per le necessità del nucleo familiare);



considerato, comunque, ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCI, - che le cessioni del quinto dello stipendio, relative al finanziamento contratti con AGOS SpA dalla [redacted] nel 2019 sono inopponibili alla procedura dopo la sua apertura;

considerato, infatti, che l'apertura della liquidazione controllata comporta in capo al debitore, in analogia con quanto previsto per la liquidazione giudiziale, lo spossessamento dei beni, ovvero la perdita del potere di amministrare e disporre del patrimonio liquidabile, che viene attribuito al liquidatore;

rilevato che tale spossessamento ha per effetto l'apertura di un concorso formale e sostanziale tra i creditori, con la conseguenza che dal momento dell'apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

rilevato, inoltre, che il principio del concorso formale dei crediti determina l'operatività in via analogica dell'art. 151 CCII nel senso che come nella liquidazione giudiziale, anche nella liquidazione controllata i crediti, pur se muniti di diritti di prelazione o prededucibili, devono essere accertati nelle forme dell'accertamento del passivo;

considerato che, una volta esclusa la persistente operatività delle cessioni del quinto, e tenuto conto delle spese allegiate dai ricorrenti per il sostentamento proprio e della famiglia, come dettagliate in atti e tali da escludere dal concorso l'importo cadauno determinato in precedenza, il residuo dello stipendio dei ricorrenti sarà appreso alla procedura della liquidazione controllata;

ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla nomina del gestore designato dall'OCC come liquidatore;

considerato che alla apertura della liquidazione controllata consegue *ipso iure* il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari, quale effetto automatico ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di [redacted] sas di [redacted] " p.Iva [redacted], con sede in [redacted] e dei soci [redacted], nato a [redacted] il [redacted] - [redacted] e [redacted], nata a [redacted] - CF [redacted], coniugi residenti in [redacted];

Nomina Giudice delegato la Dr.ssa Simona Di Rauso;

Nomina liquidatore il dr. Nicola Raffaele;

Ordina ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali



obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, ove non già depositati unitamente al ricorso;
Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a **sessanta giorni (60)**, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

Ordina al debitore [REDACTED] il rilascio della proprietà seguente immobile: ubicato nel comune di Cancellò ed Arnone contraddistinto dai seguenti dati identificativi catastali: [REDACTED] fg. [REDACTED], p.lla [REDACTED], s. [REDACTED], r.c. al momento dell'eventuale aggiudicazione a terzi, all'esito delle procedure competitive disposte dal liquidatore;

dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito dei ricorrenti [REDACTED] e [REDACTED] sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.000,00 cadauno mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

dispone che il liquidatore inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nell'apposita area delle procedure da sovraindebitamento e la trascriva in relazione al bene immobile oggetto di liquidazione;

dispone che i ricorrenti notificano la predetta sentenza ai sensi dell'art. 270, c. 4, CCII ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

dispone che il liquidatore, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

dispone che entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, il liquidatore provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

dispone che il liquidatore provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;



Firmato Da: CUTILLO GENNARO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 28973b04ac28f852 - Firmato Da: QUARANTA ENRICO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2b1db1d54063349

dispone che il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

dispone che terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, il liquidatore presenti il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI e che provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Sentenza di prenotarsi a debito

Si comunichi.

Santa Maria Capua Vetere, 11.5.2023

Il Presidente

Dr. Enrico Quaranta

